

DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA**del 1° febbraio 2005****che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2**

(2005/79/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, stipulato tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, denominato qui di seguito «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

- (1) CONSIDERANDO che, ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo, il comitato misto stabilisce prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.
- (2) CONSIDERANDO che sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi delle materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione dei prezzi.
- (3) CONSIDERANDO che occorre quindi aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2.
- (4) CONSIDERANDO che la presente decisione deve entrare in vigore alla data in cui diventa effettiva l'applicazione

provvisoria dell'accordo di modifica firmato il 26 ottobre 2004, ovvero il primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a condizione che i provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 2 siano adottati alla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella III e la tabella IV, punto b), del protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle dell'allegato I e dell'allegato II alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore 1° febbraio 2005.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2005.

Per il comitato misto
Il presidente
Richard WRIGHT

ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi di riferimento interni CE e svizzeri

(CHF per 100 kg netti)

Materie prime d'origine agricola	Prezzi di riferimento interni svizzeri	Prezzi di riferimento interni CE	Differenza prezzi di riferimento CE/Svizzera
Frumento tenero	58,34	16,10	42,24
Frumento duro	37,85	25,40	12,45
Segala	48,01	16,10	31,91
Orzo	27,14	16,10	11,04
Granturco	31,79	16,10	15,69
Farina di frumento tenero	103,38	37,20	66,18
Latte intero in polvere	590,00	395,00	195,00
Latte scremato in polvere	468,60	333,00	135,60
Burro	917,00	468,00	449,00
Zucchero bianco	—	—	0,00
Uova ⁽¹⁾	255,00	205,50	49,50
Patate fresche	42,00	21,00	21,00
Grassi vegetali ⁽²⁾	390,00	160,00	230,00

⁽¹⁾ Derivato dai prezzi per le uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il fattore 0,85.

⁽²⁾ Prezzi dei grassi vegetali (destinati all'industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi tenore di materia grassa pari al 100%.

ALLEGATO II

«TABELLA IV

b) Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli:

(CHF per 100 kg netti)

Materia prima d'origine agricola	Importo di base applicato a partire dall'entrata in vigore	Importo di base applicato tre anni dopo l'entrata in vigore
Frumento tenero	38,00	36,00
Frumento duro	11,00	10,00
Segala	29,00	27,00
Orzo	10,00	9,00
Granturco	14,00	13,00
Farina di frumento tenero	57,00	54,00
Latte intero in polvere	176,00	166,00
Latte scremato in polvere	122,00	115,00
Burro	449,00 ⁽¹⁾	449,00 ⁽¹⁾
Zucchero bianco	Zero	Zero
Uova	36,00	36,00
Patate fresche	19,00	18,00
Grassi vegetali	207,00	196,00

⁽¹⁾ Tenuto conto delle sovvenzioni accordate al burro nel quadro del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, l'importo di base applicato al burro non è ridotto rispetto alla differenza di prezzo di cui alla tabella III.»